



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO  
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO  
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

[comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it)

43 045

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO SEGRETERIA

N. 55 Data 19-11-20

-----  
Oggetto: Autorizzazione al dipendente dott. Andrea Pacioni  
a prestare attività lavorativa presso il Comune di  
Santa Vittoria in Matenano ai sensi dell'art. 1,  
comma 557 Legge n. 311/2004 fino al 31/12/2021.  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato responsabile *“dell'Area Amministrativa, che comprende: Servizio Affari Generali Istituzionali, Segreteria, Servizi Demografici, Statistici, Elettorali, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici, Servizi Culturali, Museo e Biblioteca, di questo Ente, con competenza alla sottoscrizione di tutti gli atti dell'Ufficio con valenza esterna”*;

Evidenziato che in questo Comune presta attività lavorativa a tempo indeterminato e pieno il dott. Andrea Pacioni, Istruttore Direttivo amministrativo, categoria D1;

Vista la richiesta del sindaco del Comune di Santa Vittoria in Matenano prot. n. 6249 del 17/11/2020, assunta al protocollo n. 5986 del 18/11/2020, con la quale si chiede l'autorizzazione, per il dipendente suddetto, a prestare attività lavorativa in qualità di addetto all'ufficio servizi demografici di quel Comune per un periodo di mesi 13 a decorrere dal mese di novembre 2020, per un massimo di n. 12 ore settimanali, in aggiunta a quelle effettuate presso il Comune di Ripe San Ginesio, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005);

Dato atto che il dipendente in parola ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune richiedente;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime:

"L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali ed, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000";

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere n. 33/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione;

- il d.lgs. n. 66/2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario";

- le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Dato atto che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un pubblico dipendente a tempo pieno ed indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso altro ente con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali, per un massimo di ulteriori 12 ore;

Dato atto altresì:

- che il rapporto di lavoro subordinato presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano dovrà svolgersi per mesi 13 fino al 31/12/2021 e per n. 12 ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Ripe San Ginesio e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo ente;
- che la prestazione di lavoro resa dal dipendente Andrea Pacioni a favore del Comune di Santa Vittoria in Matenano dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- che le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Santa Vittoria in Matenano di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Ripe San Ginesio;

Accertata l'assenza di incompatibilità di diritto e di fatto nell'interesse del buon andamento dell'ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;

Ritenuto di autorizzare il dipendente dott. Andrea Pacioni a prestare attività lavorativa presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il D.L. n. 112/2008 come convertito nella Legge n. 133/2008;

#### DETERMINA

1. di autorizzare il dott. Andrea Pacioni, dipendente del Comune di Ripe San Ginesio a tempo pieno ed indeterminato, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Santa Vittoria in Matenano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per mesi 13 dal 09/11/2020 al 31/12/2021 oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Ripe San Ginesio e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ente;

2. di dare atto che:

- la prestazione lavorativa resa dal dipendente Andrea Pacioni a favore del Comune di Santa Vittoria in Matenano dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Santa Vittoria in Matenano di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Ripe San Ginesio;

3. di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto nell'interesse del buon andamento dell'ente né situazioni di conflitto di interesse anche potenziali.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma del D.lvo 18 agosto 2000, n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---

---

E' copia conforme all'originale.

li,

**IL SEGRETARIO**  
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-20

li, 26-11-20

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---

---